



Provincia di Foggia

ALLEGATO ALLA DELIBERA

Nr. *44* Del *19.11.2018*

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giacomo SCALZULLI)

SETTORE PATRIMONIO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Il Dirigente del Servizio (Dott. Giovanni D'Attoli)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 44 del 19 novembre 2018

INDICE

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Concessioni / Autorizzazioni
- Art. 3. Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4. Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5. Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6. Istruttoria
- Art. 7. Conclusione del procedimento
- Art. 8. Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9. Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10. Principali obblighi del concessionario
- Art. 11. Condizioni delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 12. Revoca e modifica della concessione/autorizzazione
- Art. 13. Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione
- Art. 14. Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 15. Voltura nella concessione/autorizzazione
- Art. 16. Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 17. Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 18. Occupazioni d'urgenza
- Art. 19. Deposito cauzionale e restituzione
- Art. 20. Fondo di garanzia
- Art. 21. Disposizioni contro la mafia
- Art. 22. Occupazioni abusive

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 23. Oggetto del canone

Art. 24. Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 25. Durata delle occupazioni

Art. 26. Suddivisione del territorio provinciale

Art. 27. Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

Art. 28. Tariffa base

Art. 29. Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Art. 30. Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Art. 31. Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 32. Diritti, spese e canoni ricognitori

Art. 33. Costruzione e soppressione dell'accesso carrabile

Art. 34. Prescrizioni tecniche per occupazione del sottosuolo stradale

Art. 35. Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Art. 36. Transiti eccezionali

Art. 37. Agevolazioni

Art. 38. Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 39. Esenzione del canone

Art. 40. Sanzioni

Art. 41. Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 42. Cartelli Pubblicitari

Art. 43. Funzionario responsabile

Art. 44. Norma finale e transitoria

Art. 45 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai sensi dell'art.18 L.23 dicembre 1999 n.488, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni per:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti di distribuzione carburanti e tabacchi;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
 - occupazioni da sottoservizi di interconnessione alla produzione di energia rinnovabile e telefonia mobile.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali ed esenzioni;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione (Servizio Concessioni Stradali – Settore Viabilità), la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all' art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni - tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale, la sua residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata (Pec);
- b) l' individuazione specifica dell' area, della strada (denominazione e progressiva chilometrica della strada Provinciale con l'indicazione del lato dell'intervento "destra o sinistra", esatta indicazione della località interessata con richiami e dati catastali), o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari arrotondati per eccesso alle cifre intere) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno, senza riserva alcuna, del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle leggi in vigore e a tutte le altre norme che la Provincia di volta in volta intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico transito e del demanio stradale, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata da un progetto contenente grafici, disegni, relazione tecnica, conformi alle norme di legge in materia. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, fatte salve le circostanze previste dalla legge e dal successivo art. 6.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art.6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima raccomandata, o posta elettronica certificata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, quindi provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti (Servizio viabilità – Responsabile della strada) per l'acquisizione di specifico nulla osta e relazione tecnica dettagliata in relazione alle eventuali concomitanti attività in corso o programmate nel tratto stradale interessato dai lavori oggetto di autorizzazione o concessione. L'ufficio competente dovrà esprimersi con comunicazione da trasmettere al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Inoltre, il responsabile del procedimento si avvarrà dell'ufficio di manutenzione stradale ai fini della puntuale sorveglianza e della verifica circa la regolare esecuzione dei lavori, nonché nella fase di collaudo degli stessi. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, inoltre, accertata la regolare esecuzione degli stessi, il servizio competente provvederà alla redazione di

apposito rapporto-attestazione da trasmettersi al responsabile del procedimento per le procedure relative allo svincolo del deposito cauzionale o alla liberatoria da analoghi vincoli.

6. Fermo restando quanto sopra precisato, la domanda di concessione, prima dell'istruttoria e comunque su specifica richiesta dell'ufficio competente da formularsi e inviarsi nei modi e termini di legge, deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento, a fondo perduto, su c/c postale intestato alla Provincia di Foggia, quale contributo per le spese di istruttoria ed eventuale sopralluogo tecnico. Il non accoglimento della domanda di concessione, da motivarsi nei modi e termini di legge, non dà, in alcun caso, diritto al richiedente di ottenere il rimborso anche parziale delle somme versate per l'istruttoria e l'eventuale sopralluogo tecnico.

Art. 7

Conclusione del procedimento

- I. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Ogni copia del Provvedimento rilasciato viene comunicata all'Ufficio competente per la riscossione dei relativi canoni.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

- I. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente dell'ufficio competente (settore viabilità – concessioni), previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (salvi i casi di esenzione previsti dalla vigente normativa e specificati dal richiedente nell'istanza)
 - spese di sopralluogo + istruttoria;
 - deposito cauzionale;
 - spese di registro, se dovute;
 - spese per eventuali segnali stradali e/o apprestamenti, ove necessari.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, commisurata in € 51,65 al mq/ml. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 12 mesi dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

- I. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - l'individuazione specifica dell' area, della strada (denominazione e progressiva chilometrica della strada Provinciale con l'indicazione del lato dell'intervento "destra o sinistra", esatta indicazione della località interessata con richiami e dati catastali e se ricade fuori o dentro il centro abitato) , la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari

arrotondati per eccesso alle cifre intere) dell'occupazione (per gli accessi/passi carrabili i metri quadrati per il calcolo del canone si determinano moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro convenzionale); la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2. Per ciascuna concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, il concessionario dovrà provvedere ad apporre, a pena di decadenza, sul luogo della concessione, entro 10(dieci) giorni dall'inizio dell'occupazione, una targhetta in acciaio zincato delle dimensioni minime di cm 20x15 riportante - incisi con scritta nera su fondo chiaro - gli estremi della concessione.

La targhetta dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione, a cura e spese del concessionario.

Nel caso di passo carrabile, il proprietario è tenuto all'apposizione di segnale "passo carrabile-divieto di sosta" secondo la figura II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n°495 e s.m.i. realizzato conformemente alle disposizioni regolamentari e soggetto a manutenzione a carico del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, nonché di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4. Per il rilascio della concessione, il concessionario, dopo la comunicazione di accettazione della domanda ed ammissione alla istruttoria e prima del rilascio dell'atto relativo, previo apposito invito dell'Ente, è tenuto a pagare anticipatamente la prima annualità del canone di occupazione e spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal presente regolamento e dalle successive deliberazioni del competente Organo Provinciale. Se entro trenta giorni il concessionario non vi avrà ottemperato, la domanda di concessione verrà archiviata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.22.

Qualunque sia la data del rilascio della concessione, il canone deve essere corrisposto in ragione dell'intero anno solare. Ottenuta la concessione, il concessionario deve effettuare i lavori entro il tempo fissato nel disciplinare a decorrere dal rilascio della stessa, a pena di decadenza; sono ammesse proroghe in particolari casi documentati..

5. L'atto concessorio, o autorizzatorio, o copia conforme dello stesso deve essere tenuto nel luogo dei lavori ed esibito a richiesta dei funzionari e del personale addetto alla sorveglianza delle strade. Per la mancata presentazione del titolo suddetto si applica la sanzione amministrativa del pagamento della violazione e la sanzione accessoria della sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27 del D.L.vo 285/92.

6. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata la mancanza di esso, la sospensione è definitiva e si

procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge circa il ripristino dei luoghi. Il concessionario è tenuto all'apposizione diurna e notturna ed alla manutenzione della segnaletica prescritta dal "NUOVO CODICE DELLA STRADA" e dal "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA" ed è responsabile per i danni a cose o persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori sollevando l'Ente, i funzionari e il personale addetto alla sorveglianza da qualsiasi responsabilità civile e penale.

7. Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente alla Provincia la variazione di residenza e/o di domicilio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

8. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto a farne immediata denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ad informare la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia e producendo apposita domanda in carta legale (ove dovuta) e versare i relativi diritti dovuti per il rilascio del duplicato del provvedimento.

9. L'atto di concessione non implica, da solo, che il titolare sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, essendo egli tenuto a procurarsi, a cura e sotto la sua responsabilità, tutte le eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, edilizie, ambientali ecc. e che a richiesta dovrà esibire. A tale scopo, l'atto di concessione, a discrezione dell'Ente, può essere subordinato alla preventiva dimostrazione del possesso delle autorizzazioni prescritte.

Art. 11

Condizioni delle concessioni e autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono in ogni caso accordati:

- a) fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare in ogni tempo tutti i danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- c) con la facoltà dell'Ente di revocarli, modificarli, o imporre altre condizioni in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo al concessionario che non ha diritto alcuno di sollevare ed accampare pretese di compensi e risarcimenti danni. Nel caso poi che per le esigenze della viabilità si renda necessario effettuare modifiche o variazioni della strada, sia altimetriche che planimetriche, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno mai diritto al concessionario di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati ai lavori eseguiti in dipendenza della concessione, come non daranno, altresì, mai diritto a pretendere dall'Ente lavori di adattamento, sistemazione od altro che non fossero occorsi prima della concessione stessa;
- d) con l'obbligo del concessionario di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite;
- e) con l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore anche per quanto riguarda eventuali opere o depositi su strade o spazi.

2. Le concessioni sono sempre revocabili e modificabili quando concorrano giusti motivi e fatte, comunque, salve le eccezioni previste dal legislatore e quanto previsto dall'art. 28 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992 e s.m.i.

Art. 12

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione

1. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. In caso di revoca, l'Ente restituirà il canone pagato per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dalla stessa Autorità che ha rilasciato la concessione e/o autorizzazione – con il preavviso minimo di 15 (quindici) giorni- fatti salvi gli obblighi a carico del concessionario.
4. La revoca della concessione e/o autorizzazione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della somma pagata in anticipo, senza interessi.

Art.13

Rinuncia alla concessione e/o autorizzazione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione e/o autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
4. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'atto di concessione e/o autorizzazione e non provvede al ripristino dello stato dei luoghi, previa autorizzazione, qualora ciò sia necessario per la esecuzione di opere sulla strada o sue pertinenze.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 14

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione – oltre che nei casi specificati nel presente regolamento- si verifica anche nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione, o il relativo provvedimento di variazione); violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

- violazione di norme in materia paesaggistica, urbanistica, ambientale, ecc.;
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del relativo atto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 15

Voltura nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri, pena la revoca del provvedimento.
2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del passaggio di proprietà cui la concessione e/o autorizzazione si riferisce.
3. Il nuovo proprietario qualora non intenda rinunciare alla concessione e/o autorizzazione è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Ente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione.
4. La voltura è concessa con provvedimento del competente Ufficio.
5. Il nuovo concessionario è obbligato a versare le eventuali somme relative alle spese di istruttoria, copia, bolli e spese di registrazione, nonché al pagamento delle tasse ed ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione e/o autorizzazione.

Art. 16

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare e copia delle ricevute di pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5,6 e 7 del presente regolamento.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza, o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun ritardo, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali casi l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e segg. del D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii;
- b) dare immediata comunicazione, in forma scritta, al competente servizio provinciale;
- c) presentare la domanda per il rilascio di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

2. In casi eccezionali e di comprovata urgenza, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1, è consentito, nelle more del perfezionamento amministrativo della pratica, il rilascio, da parte del Dirigente del Settore Viabilità-concessioni, a mezzo di proprio atto, dell'autorizzazione provvisoria all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché della concessione per l'esecuzione dei relativi lavori.

3. L'autorizzazione provvisoria viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con la dichiarazione esplicita, da parte del richiedente, dell'assunzione, a suo completo ed esclusivo carico e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per la Provincia, e tutto il suo personale comunque interessato, di tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'autorizzazione medesima.

4. L'autorizzazione in questione ha validità per 10 gg. naturali e consecutivi e non è rinnovabile; entro tale periodo deve essere perfezionato l'iter amministrativo per il rilascio della concessione/autorizzazione definitiva. In caso di mancato perfezionamento dell'atto autorizzativo, l'autorizzazione provvisoria si intenderà decaduta senza alcun onere per l'amministrazione e con l'onere per il richiedente, del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19

Deposito cauzionale e restituzione

1. In presenza di occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile dell'Ente o a terzi, o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, dovrà essere effettuato il versamento di un deposito cauzionale, per inadempienze dovute al ripristino della strada o del suolo interessati,

in numerario, in fruttifero, o mediante costituzione di una polizza fidejussoria. con validità adeguata al caso, secondo quanto fissato dall'Ente; a titolo cautelativo e a garanzia per inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'Ente sia di terzi danneggiati, dovrà essere prestata fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al tipo di lavori, secondo quanto fissato dall'Ente.

2. Tali depositi saranno rimborsabili:

- non prima di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori qualora gli stessi abbiano comportato la manomissione del corpo stradale;

- non prima di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori nei casi in cui non vi sia stata tale manomissione.

3. Per le concessioni e/o autorizzazioni temporanee inerenti la posa di condotte irrigue o similari in banchina o su pareti stradali o nella fascia di rispetto, dovrà essere rilasciato dall'utente per l'intera durata della concessione e/o autorizzazione un deposito cauzionale a garanzia della rimozione dell' impianto e di ogni altra prescrizione ai fini del ripristino dello stato dei luoghi , da restituire al termine della concessione e/o autorizzazione, previa determinazione della Provincia.

Art. 20

Fondo di garanzia

1. Per gli Enti o Società che svolgono servizio di pubblico interesse, in sostituzione dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo, si potrà concordare, previo parere favorevole e quantificazione dell'Ufficio Tecnico, la costituzione, nei modi e nei termini di legge, di un fondo di garanzia adeguato ai rispettivi programmi di lavoro, fondo da costituirsi con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Detto fondo è soggetto ad integrazione nell'eventualità che l'Amministrazione sia costretta a prelevare somme sia per il ripristino di opere non eseguite nei termini o non eseguite a regola d'arte o per riconosciuti e tuttavia non corrisposti indennizzi a terzi danneggiati.

2. La restituzione del deposito sarà effettuata esaurite tutte le formalità predette.

Art. 21

Disposizioni contro la mafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 non possono ottenere concessioni su beni demaniali, allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione.

2. Si richiederà, quindi, all'atto della richiesta di pagamento, per coloro che esercitino attività imprenditoriale, anche la certificazione antimafia. Ove necessario, l'Ente si riserva la facoltà di valutare l'applicabilità delle disposizioni di cui al DPR 252/98.

Art. 22
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione anche nelle fasce di rispetto e quelle scadute e non rinnovate ovvero quelle effettuate in difformità dalle relative prescrizioni sono considerate abusive.
2. L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.
3. L'occupazione abusiva permanente, realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, si presume effettuata dal 1° Gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art. 41 del presente regolamento.
5. Qualora l'occupazione non sia autorizzabile in sanatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, successivamente all'applicazione della sanzione, si provvede, ai sensi dell'art. 211 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni, a dare corso alla procedura di ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge e, in caso di inadempimento, all'esecuzione in danno.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 23
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono soggette alla imposizione provinciale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni è, in tali tratti di strade provinciali, di competenza del Comune previo nulla-osta dell'Amministrazione Provinciale.
5. Ai sensi dell'art.26, comma 3 (nota 2), del D.L.vo 285/92 e s.m.i., sono soggette all'imposizione, da parte dei Comuni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del Comune con più di 10.000 abitanti, sempre che questi ultimi abbiano provveduto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.vo suddetto, alla delimitazione del centro abitato.

Art. 24

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Il diritto all'occupazione/concessione concessa/autorizzata spetta esclusivamente al titolare della concessione/autorizzazione.

Art. 25

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno, con un minimo di sei mesi.

Art. 26

Suddivisione del territorio provinciale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade del territorio provinciale sono suddivise in 2 categorie (A e B), secondo l'elenco delle strade provinciali allegato al presente Regolamento e consultabile nel sito istituzionale dell'Ente www.provincia.foggia.it.

Art. 27

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Passi carrabili. Definizione.

Ai fini del presente regolamento, sono considerati passi carrabili quegli accessi – ricadenti su tronchi di strade extraurbane – muniti di specifici manufatti con la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata,

comportanti, ai fini dell'utilizzo, occupazione di suolo pubblico. Non sono considerati passi carrabili i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico altrimenti detti accessi a raso, carrabili o pedonabili, sprovvisti di qualsiasi manufatto ricadente su suolo di proprietà provinciale, i quali non rappresentano alcuna forma di uso o di occupazione stradale, con la conseguenza che non danno luogo all'applicazione sia del canone di occupazione di suolo pubblico sia del canone ricognitorio di cui al punto e) dell'art.32, fatte salve le sanzioni nei casi di apertura dei varchi senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art.22 del D. L.vo n. 285/1992 e ss.mm.ii.. Gli accessi, sia pur "a raso" e privi di opere, ove accompagnati dall'installazione di apposito segnale di divieto di sosta antistante, sono soggetti al pagamento del canone ricognitorio e del COSAP. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può essere avanzata richiesta alla Provincia di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

B) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensioni (lunghezza e larghezza) in metri quadrati, secondo le tariffe base per l'occupazione del suolo pubblico riportate nel presente Regolamento (vedi formula dell'art.31), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.

Le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'art.63 del Decreto Legislativo 446/97 e ss.mm.ii., sulla base dei canoni debitamente aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.

C) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e tabacchi.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e tabacchi, il canone annuo è calcolato secondo quanto appresso riportato.

Canone annuo dovuto per gli impianti di distribuzione di carburante e tabacchi.

Gli importi annui, determinati in base alle soggezioni che derivano all'area o allo spazio, e/o al valore economico e/o al vantaggio che l'utente ne ricava, sono dovuti per ogni impianto, in relazione alla categoria di Strada Provinciale su cui insistono, in base alla seguente tabella:

Ad impianti carburanti con fronte strada superiore a ml. 60	Cat. A € 371,35	Cat. B € 265,25
Ad impianti carburanti con fronte strada fino a ml. 60	Cat. A € 265,25	Cat. B € 212,20
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di bar o ristorazione	Cat. A € 53,05	Cat. B € 37,14
Incremento per presenza di struttura ricettiva (albergo, motel, ecc)	Cat. A € 106,10	Cat. B € 84,88
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di manutenzione automezzi (officina meccanica, gommista, ecc)	Cat. A € 53,05	Cat. B € 37,14

Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di autorimesse in forma d'impresa ed autolavaggi	Cat. A € 106,10	Cat. B € 74,27
Incremento per impianti carburanti se presenti apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	Cat. A € 10,61	Cat. B € 8,49

Gli importi sono soggetti annualmente ad aggiornamento ISTAT, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

B) Spettacoli viaggianti.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

C) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 28

Tariffa Base

1. La Tariffa Base per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici si determina in base ai criteri indicati dall'art.63, comma 2 lett.c) del D. L.vo n. 446/1997 e ss.mm.ii..
 2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone è determinato per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione.
 3. Per le occupazioni temporanee, il computo del canone viene effettuato assumendo a base del calcolo i giorni effettivi di occupazione. La frazione di giorno viene computata per intero.
- Nelle tabelle che seguono vengono riportati i valori della Tariffa Base riferiti a mq di occupazione (tab. A), nonché alle specifiche tipologie di occupazione (tab. B e C).

A. MISURA DI TARIFFA BASE PER MQ DI OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del suolo	€ 0,90	€ 0,68
Occupazione del sottosuolo	€ 0,68	€ 0,45

B. MISURA DI TARIFFA BASE PER ML DI OCCUPAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTRAVERSAMENTI

Occupazione del sottosuolo con perforazioni in "Microtunnelling" DN max 20 cm	€ 0,60	€ 0,46
Occupazione del soprassuolo per attraversamenti aerei	€ 0,30	€ 0,22
Occupazione del sottosuolo per attraversamenti di condotta irrigua	€ 0,30	€ 0,22

C. MISURA DI TARIFFA BASE PER MQ IN CASO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Occupazione del suolo	€ 1,06	€ 0,80
Occupazione del sottosuolo	€ 0,80	€ 0,53

Per l'accesso temporaneo, non ad uso agricolo, è fissato il canone fisso di € 500,00.

Art. 29

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

I. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, da determinarsi con apposita deliberazione, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa.

Art. 30

Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

I coefficienti di valutazione economica per tipologie di occupazione e categorie sono determinate in base alla seguente

tabella:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
1) passi carrabili/accessi	0,385	0,405
2) tipologie generali e comunque non rientranti in quelle successive (es. impianti pubblicitari, parcheggi, chioschi, ecc.)	1,20	1,00
3) spazi soprastanti e sottostanti	0,60	0,50
4) attraversamenti di condotta irrigua	0,0084	0,0086
5) impianti pubblicitari	1,20	1,00
6) attività dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi	1,40	1,20
7) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,60	1,40
8) altre attività, inclusi sottoservizi di interconnessione per impianti relativi alla produzione da energie rinnovabili	1	1
9) occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	Come determinato dal precedente art. 27 punto B, 2° comma (20% utenze)	Come determinato dal precedente art. 27 punto B, 2° comma (20% utenze)
10) sottoservizi di interconnessione ad antenne di telefonia mobile	€ 516,46	€ 516,46

Art. 31

Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza della strada (TB), riportata nella tabella di cui all'art. 28 e applicata nella misura percentuale del 10% , va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 30.

L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati e successivamente per 365.

FORMULA: 10% TB x CE x MQ x 365

Per le occupazioni di cui ai punti 8,9,10 il canone è determinato nella misura indicata nella tabella di cui all'art. 30.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è **comunque determinata su base annua.**

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa base di ciascuna tipologia di occupazione per i metri quadrati per le giornate di occupazione.

FORMULA: TB x MQ x GG.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

**C) OCCUPAZIONE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE SU
PERTINENZE DI SERVIZIO.**

L'esecuzione di interventi di manutenzione su pertinenze di servizio da eseguirsi su area interna al confine stradale con chiusura al pubblico dell'area per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento comporta la corresponsione di € 265,25 al giorno per occupazioni fino ad 1 km di strada interdetta al traffico ed € 530,50/ Km per lunghezze superiori ad 1 km.

Art. 32

Diritti, spese e canoni ricognitori

Per i diritti, spese e canone ricognitori (art.27 commi 5, 7 e 8 del D.L.vo 285/92 e ss.mm.ii.) da applicarsi e riscuotere per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e per modifiche alle stesse già rilasciate (rinnovo, voltura, ecc.) riferite ad occupazioni di spazi ed aree pubbliche, si applicano i seguenti importi:

- a) per spese di istruttoria pratica € 33,42
- b) per spese di sopralluogo tecnico € 33,42
- c) per spese di carte da bollo e registrazione atti (in conformità delle misure vigenti al momento del rilascio)
- d) per diritti di segreteria (in conformità delle misure vigenti al momento del rilascio)
- e) per contributo ricognitorio annuo per qualsiasi tipo di occupazione autorizzata, comprese quelle esonerate dal pagamento del COSAP previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 63 del d. lgs. 4446/1997:

- per installazioni/occupazioni permanenti € 20,16
 - per installazioni/occupazioni temporanee € 13,26
- per canone ricognitorio -una tantum -relativo alla costruzione di muri di cinta, recinzioni in genere,

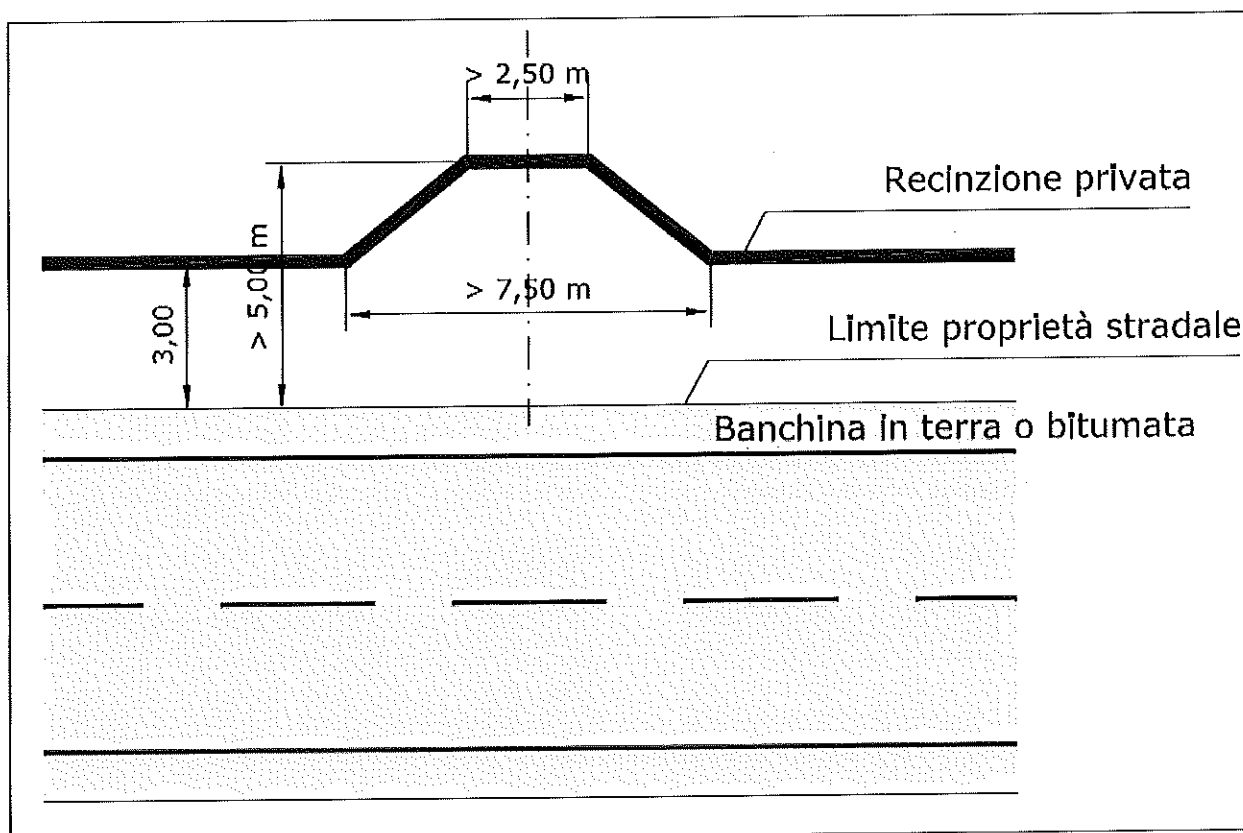
- f) realizzazioni di pilastri e sostegni per l'installazione di cancelli € 66,84
- g) per canone ricognitorio *-una tantum* -relativo all'autorizzazione al transito di veicoli e trasporti eccezionali € 66,84
- h) per spese di voltura di concessioni per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere per impianti relativi alla produzione da energie rinnovabili e telefonia mobile € 530,50
- i) per spese di voltura di autorizzazioni agli accessi e allacci idrico-fognante o condotte irrigue € 66,84

Art. 33

Costruzione e soppressione dell'accesso carrabile

1. Se la strada non è fiancheggiata da cunetta, il passaggio va sistemato con platea in calcestruzzo o con lastroni di pietra da taglio, e l'adiacente banchina stradale sistemata con calcestruzzo di classe Rck 250 dello spessore di cm. 20 secondo le sagome di norma (con pendenza trasversale in rettilineo del 2,5- 3% e in curva uguale a quella dell'adiacente corsia).
2. Se la strada è fiancheggiata da cunetta, il tombino in corrispondenza di ogni vano di accesso deve avere platea sponde e copertura in calcestruzzo di classe Rck 250, dello spessore minimo di cm. 20, e dovrà essere realizzato in modo tale che il cavalcavaso risulti a raso della banchina stradale, senza alterare le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale.
3. Il tombino sottostante al cavalcavaso deve essere di sezione uguale a quella della cunetta, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane e deve essere conservato in buono stato di manutenzione ed espurgato dopo ogni pioggia a cura e spese del concessionario.
4. Il viale di accesso alla strada provinciale deve conservare invariata la morfologia del terreno circostante e, per un tratto di almeno 50 metri, ove possibile, deve essere opportunamente pavimentato. In particolare dovrà obbligatoriamente impiegarsi una pavimentazione impermeabile (preferibilmente in conglomerato bituminoso steso a caldo), laddove i terreni siano sopraelevati rispetto alla pubblica strada.
5. In ogni caso l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti occorrenti per impedire il deflusso delle acque piovane, e il riversarsi di detriti e fango sulla stessa sede stradale o in cunetta.
6. In mancanza dovrà essere diffidato ad adottarli, a pena della revoca della concessione e quindi, della chiusura del passo carrabile.
7. Si farà, comunque, riferimento al D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni (D.L.vo 10.09.1993 n. 360) e del suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1996 n. 495 ed ogni altra normativa legislativa e regolamentare successiva.
8. Nel caso in cui il concessionario voglia chiudere l'accesso, deve ripristinare la strada ed eliminare tutte le opere effettuate chiedendo preventivamente alla Provincia il permesso, che sarà accordato e nel quale verranno riportate le relative prescrizioni particolari.

9. Ai fini della sicurezza della viabilità e ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto 37 del Codice della Strada, gli accessi carrabili dovranno avere le dimensioni minime riportate nel seguente grafico:



2. L'individuazione e delimitazione del vano dovrà essere realizzata mediante cancello o manufatto similare o, almeno con catenella sorretta alle estremità da due paletti. A delimitazione di ogni vano d'accesso dovranno essere installati delineatori di accesso di cui alla Fg. II 469 art. 174 lettera F del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e tracciata eventualmente segnaletica orizzontale secondo specifiche prescrizioni dell'Ente.
3. Inoltre, dovrà essere apposta, a cura e spese dell'utente sul cancello, o comunque in posizione ben visibile, una targa metallica aventi le caratteristiche descritte nel precedente art. 9.

Art 34

Prescrizioni tecniche per l'occupazione del sottosuolo stradale

I. Salvo prescrizioni specifiche correlate a insindacabili ragioni tecniche finalizzate alla manutenzione del patrimonio e alla sicurezza stradale, nelle occupazioni del sottosuolo stradale sono prescritte, ai fini della conservazione della strada e della sicurezza della circolazione, le norme – da applicarsi a seconda dei casi – individuate tra quelle di cui agli artt. 21, 25, 27, 28, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., agli artt. da 30 a 43

e 65, 66, 67 e 69 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché le norme che seguono e le varianti tecniche ad esse apportate dal Servizio Provinciale preposto alla manutenzione delle strade, ove ne ricorra la necessità ai fini suddetti o per ragioni contingenti (varianti altimetriche stradali già programmate, ecc.).

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando questa Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in narrativa.

3. Tutti i manufatti interessati devono essere ripristinati a perfetta regola d'arte.

4. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non devono ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, per cui si dovrà provvedere al loro immediato trasporto a rifiuto o il sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali reinterri.

5. Tutti i materiali e i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche, e meccaniche contemplate dai capitolati stradali in uso presso (l'Amministrazione Provinciale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spese dei concessionari, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini non conformi alle prescrizioni del presente atto, il loro rifacimento in danno.

6. Per impianti entroterra trasversali o longitudinali in carreggiata o in banchina bitumata dovrà operarsi come segue:

a) gli scavi, ove longitudinali, dovranno risultare quanto più possibile paralleli all'asse stradale dovranno avere profondità maggiore o uguale a quella che sarà stabilita di volta in volta con larghezza minore o uguale da stabilirsi di volta in volta, salvo in superficie ove la pavimentazione bituminosa dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria;

b) il reinterro, dell'altezza finita di meno di cm. 40 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con sabbia o tufina umidificata, da stendere e costipare meccanicamente sino a rifiuto, in strati non eccedenti lo spessore di cm. 40 ciascuno;

c) sullo stesso dovrà realizzarsi una massicciata in misto granulometrico stabilizzato (massima pezzatura cm. 5) dello spessore finito di cm 25 dopo, o quanto prima possibile, previa spalmatura della superficie con Kg. 1,200/mq di emulsione bituminosa, con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con material diversi dal detto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato presegnalato a norma degli articoli su richiamati dal vigente Codice della strada e suo Regolamento di attuazione;

d) ogni altra opera manomessa verrà ripristinata a perfetta regola d'arte, conservandone continuità forma e compattezza;

e) l'inizio di detti lavori e di quelli successivi descritti in f) dovranno essere comunicati dagli interessati nella forma prescritta al successivo comma 13;

f) lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder di cui alla precedente lettera c) per il tempo da stabilirsi di volta in volta si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi da eseguire entro i giorni da stabilirsi di volta, in volta, mediante: fresatura del piano stradale lungo le suddette fasce, per una larghezza quanto più possibile costante, non inferiore alla misura da stabilirsi di volta

in volta od anche superiore ove le lesioni e deformazioni frattanto formatesi all'intorno dello scavo si fossero estese oltre detta larghezza, e di profondità maggiore di cm. 3 , con bordi perfettamente paralleli all'asse stradale, quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,300/mq. di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso impiegando idoneo conglomerato bituminoso da stendere a caldo con vibrofinitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali del tutto deducibili dalla conformazione planoaltimetrica della restante carreggiata non manomessa;

g) la segnaletica orizzontale, ove preesistente e manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui alle precedenti lettere c) ed f).

7. Per impianti entroterra longitudinali in banchina in terra battuta o calcestruzzo:

a) lo scavo, da eseguirsi quanto più possibile lontano dal margine della carreggiata, dovrà essere ampliato in superficie, su ambo i lati per l'intera larghezza della banchina e per una profondità di cm. 20, avendo cura di non danneggiare il margine della carreggiata;

b) il reinterro, qui da portarsi finito sino a meno cm. 20 dal piano dell'adiacente corsia, dovrà essere eseguito analogamente a quanto prescritto nel precedente 6° comma, lett. b), successivamente si dovrà ristrutturare l'intera banchina manomessa con calcestruzzo cementizio di classe Rck maggiore di 150, raccordandola alla carreggiata con pendenza trasversale del 3% in rettilineo e variabile in curva secondo la stessa pendenza trasversale dell'adiacente corsia;

c) lungo gli incroci con strade bituminose si dovrà operare come per il precedente comma 6;

d) ogni danno comunque arrecato al margine della carreggiata dovrà essere ripristinato mediante fresatura profonda cm. 4 e di larghezza costante e tale da inglobare tutte le rotture e le adiacenti lesioni. Previo riempimento delle cavità più profonde con calcestruzzo cementizio di classe Rck maggiore di 150, e susseguenti soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,200/mq. di emulsione bituminosa, si colmerà il restante cavo con conglomerato bituminoso con tappetino di usura, stesa a caldo con vibrofinitrice e costipato con rullo compressore di adeguato peso secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali.

8. Per impianti entroterra trasversali alla carreggiata si dovrà operare come al precedente comma 6, ripristinando però le banchine come al precedente comma 7, lett. b), ove queste non fossero bitumate.

9. I lavori previsti in due fasi diverse (come quelli di cui ai commi 6 e 8) dovranno essere eseguiti nella prima fase entro 90 giorni dalla data del rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, e dovranno avere rispettivamente durata, al massimo, di giorni da stabilirsi di volta in volta nella prima fase e di giorni da stabilirsi di volta in volta nella seconda. Se i lavori sono invece da eseguire in una sola fase (come quelli di cui al comma

7) essi dovranno avere durata al massimo, di giorni da stabilirsi di volta in volta.

10. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente e, senza deformare l'originaria sagoma stradale, alla colmatura delle depressioni e buche ogni qualvolta se ne dovessero formare sulle fasce di ripristino o nelle loro adiacenze a causa di assestamenti o cedimenti sottostanti, nonché a riparare ogni altro danno comunque derivante dalle o alle opere permesse.

11. A garanzia dell'osservanza delle prescrizioni particolari e generali contemplate nella concessione rilasciata, il concessionario dovrà avvalersi, ad ogni ricorrenza, dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia (geometra o

ingegnere) regolarmente iscritto all'albo professionale.

12. Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata, mediante determinazione del Dirigente su segnalazione del Servizio Provinciale Manutenzione Strade, per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni suesposte.

13. La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice, dovranno essere comunicate con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (Pec) al Servizio Provinciale di cui al precedente comma, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata nello stesso giorno con lettera ordinaria o posta elettronica certificata (Pec). Stessa procedura dovrà adottarsi, per i lavori da eseguire a distanza di tempo in una seconda fase, ove previsti. Nessuna impresa potrà dare inizio ai lavori di cui trattasi se non in possesso della concessione o copia conforme, da tenere obbligatoriamente in cantiere ed esibire in qualunque momento venisse richiesta dal personale competente in materia di viabilità di questo Ente, pena, in caso di mancata presentazione, l'immediata sospensione dei lavori e quanto altro sancito nei commi 11 e 12 dell'art. 27 del vigente Codice della Strada.

14. A norma dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27 e di quant'altro stabilito in merito, dalla vigente normativa e dal presente regolamento, lo stesso Dirigente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proporre revoca o modifica in ogni tempo della concessione rilasciata, come pure di imporre lavori di ripristino della strada per danni che in qualsiasi tempo dovessero comunque ad essa derivare dalle opere di impianto concesse, quali, in particolare, le deformazioni del piano stradale, ove manomesso, per ulteriori cedimenti dei reinterri, nonché di imporre lo spostamento o la rimozione dell'impianto o parte di esso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

15. A norma dell'art. 25, commi 6 e 7, del vigente Codice della Strada, chiunque non osservi le prescrizioni indicate nella concessione provvisoria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma così come stabilita dalla vigente normativa.

16. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino alla completa attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI dello stesso Codice della Strada.

17. Di volta in volta l'Ufficio Viabilità stabilirà le eventuali modifiche e prescrizioni che si renderanno necessarie in conseguenza dei lavori afferenti l'attraversamento richiesto. Dette prescrizioni saranno debitamente riportate nell'atto concessorio.

18. E' comunque ammesso, per circostanze di fatto e di luogo risultanti dall'istruttoria tecnica l'impiego di tecnologie innovative per i ripristini.

19. In caso di comprovato mancato rispetto delle prescrizioni tecniche impartite nell'atto concessorio, nonché di omissioni o errori esecutivi, riscontrati anche successivamente allo svincolo della polizza fidejussoria, l'Ente si riserva di addebitare i relativi oneri al concessionario, potendo in ragione della gravità dell'inadempienza e dei correlati effetti disporre la revoca della concessione.

Art. 35

Obblighi di concessionari di determinati servizi

1. Con espresso riferimento all'art. 28 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, così come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 10.09.1993 n. 360, e all'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione;

b) qualora, per comprovate esigenze della viabilità, si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, le opere e gli impianti esercitati dai soggetti indicati al punto 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

2. Quando si verificano le condizioni di cui al comma precedente la Provincia indica, con determinazione del dirigente del Settore viabilità, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ai concessionari, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini entro cui le predette prescrizioni devono essere eseguite ed i relativi lavori da effettuare, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.

3. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non vengano rispettivamente osservate ed effettuati nei termini indicati dalla Provincia questa procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al concessionario la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 36

Trasporti eccezionali

1. Le richieste di autorizzazione ad effettuare transiti eccezionali devono essere presentate al Servizio competente per il rilascio e contenere:

- copia autenticata del libretto di circolazione, completa e leggibile in ogni sua parte;
- indicazione sul libretto di circolazione della avvenuta revisione, per l'anno in corso e con esito favorevole, ai sensi dell'art. 80 del C.d.S.;
- schema quotato del veicolo o convoglio e del suo carico con indicazioni del baricentro di quest'ultimo, attestato da documento probatorio;
- copia di polizza R.C.T. o di attestazione della Società assicuratrice da cui si evinca che il massimale minimo per ogni veicolo componente il convoglio è di € 1.549.370,00 (unmilione cinquecento quarantanovecentosettanta/00);

- dichiarazione relativa alla assicurazione di accertata percorribilità degli itinerari (art. 4 D.M. 23.10.1984);
- ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggior usura delle strade, con la relativa calcolazione, da effettuarsi, per i 7/10 in favore della Regione Puglia-Bari e fotocopia della ricevuta relativa al versamento, per i restanti 3/10, in favore del tesoriere Centrale dello Stato "Entrate A.N.A.S." (Roma);
- indicazione:

- a) del numero dei trasporti;
- b) dell'itinerario previsto;
- c) della lunghezza dell'itinerario;
- d) dell'epoca prevista per l'effettuazione dei trasporti;
- e) del periodo a cui fa riferimento l'istanza.

2. Ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 1354 del 25.05.1991, per le autorizzazioni di tipo periodico o multiplo rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione debbono essere definiti i limiti dimensionali massimi prevedibili del trasporto.

3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, sotto la responsabilità dell'autotrasportatore, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico rientrante entro la fascia di variabilità richiesta, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 23.01.1984 e dei limiti di peso fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso che questa non li preveda, dal vigente art. 62 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le autorizzazioni singole o multiple rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione deve essere definito un limite superiore di peso e/o di dimensioni ed una fascia di variabilità in riduzione, nella misura massima percentuale del 5% del peso e/o delle dimensioni del trasporto. Per la dimensione longitudinale la variabilità in riduzione non deve eccedere il valore m. 1,50.

5. Per quanto non previsto, si richiama il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (artt. 10,61 e 62) e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (artt. da 9 a 20,216, 217 e 218), i Decreti Ministeriali 23.01.1984,14.12.1984 e 27.02.1985 dei Ministeri dei LL.PP. e dei Trasporti, nonché tutte le correlate disposizioni normative e regolamentari.

Art. 37

Agevolazioni

Il canone, come determinato dall' articolo 31 del presente regolamento viene ridotto come segue nei diversi casi:

- 1- per le occupazioni realizzate per finalità politiche, dell'80 %;
- 2- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, dell'80 %;
- 3- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, dell'80 %.

Art. 38

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento della prima annualità del canone di occupazione, deve essere effettuato prima del rilascio della concessione. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante versamento a mezzo di C/C Postale n.14085716 intestato alla Provincia.

- Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- Sono ammesse modalità agevolative di pagamento per importi superiori ad € 10.000,00. In tal caso, l'interessato può presentare richiesta alla Provincia di Foggia di dilazionare il pagamento che, in tal caso, potrà avvenire in forma rateale sulla base di un arco temporale definito, con rate mensili di costante entità (fino al raggiungimento della somma dovuta), secondo scaglioni temporali così ripartiti:
 - per importi fino ad € 15.000,00: 12 mensilità;
 - per importi da € 15.001,00 fino ad € 30.000,00: 18 mensilità;
 - per importi da € 30.001,00 fino ad € 60.000,00: 24 mensilità;
 - per importi da € 60.001,00 fino ad € 100.000,00: 30 mensilità;
 - per importi oltre € 100.001,00: 36 mensilità.
- Nel caso di richiesta di dilazione il richiedente è tenuto alla corresponsione, oltre che dell'importo previsto, degli interessi legali risultanti dalla rateizzazione. A tal fine, dovrà essere predisposto dai Servizi Finanziari dell'Ente e accettato dal richiedente, un apposito piano di rateizzazione. L'importo determinatosi (canone annuo più importo degli interessi legali) dovrà essere garantito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata, in quest'ultimo caso, da primaria compagnia assicurativa (tra le prime 30 compagnie per raccolta premi operanti in Italia nel ramo "cauzioni" ed incluse nell'apposito elenco nazionale reperibile attraverso il sito "ANIA"). La suddetta polizza dovrà essere "a semplice richiesta con rinuncia all'escussione del debitore principale e garanzia estesa ai casi di fallimento, liquidazione, trasferimento e qualsiasi altra forma di cessazione dell'attività, comunque denominata, della ditta interessata dalla rateizzazione". Il mancato pagamento anche di una sola delle rate dovute, costituirà presupposto per l'escussione della quota di cauzione corrispondente alla parte residua del piano di rateizzazione.

Art. 39

Esenzione del canone

Sono esenti dal pagamento del canone:

- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art.87 del T.V.I.R. per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sportive e ricerca scientifica;
- le occupazioni di spazi d'aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere pubblico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri occupati;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere
- innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati (idrico e fognante);
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

Art. 40

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari allo stesso canone maggiorato del 100 % .
2. La sanzione per omesso o tardivo versamento del canone è ridotta, qualora non sia stata già contestata e comunque non abbia avuto inizio qualsivoglia attività di accertamento nel modo seguente: al 15% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso o tardivo versamento del canone, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; al 20% (comprensivo di interessi) se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza.
3. Alle occupazioni individuate come abusive ai sensi del precedente articolo 22 si applica:
 - a titolo di indennità, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 63, comma 5, lettera g del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il canone maggiorato del 50%;
 - a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, lettera g-bis del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il pagamento di una somma pari al doppio di quella risultante dal precedente punto;
 - le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie stabilite dal D. Lgs. 285/92 e ss. mm. ii e relativo regolamento attuativo.
4. Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 41

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. La Provincia controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato, Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. La Provincia provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 gg..
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii..
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta alla Provincia, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. La Provincia può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del COSAP, ai sensi della lettera b) comma 5) dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997.

Art. 42

Cartelli pubblicitari

Norme per l'Autorizzazione al posizionamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari
lungo le strade di questo Ente o in vista di esse.

1. Il soggetto interessato al rilascio di Autorizzazione di cui sopra deve presentare la relativa domanda in carta legale presso l'Ufficio Concessioni di questo Ente, allegando:
 - a. un'autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 04/01/1968 n. 15 e s.m.i., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
 - b. un bozzetto a colori, preferibilmente in scala 1:25, riprodotto fedelmente (anche caratteri delle lettere), il mezzo pubblicitario che si intende installare. Possono essere allegati anche più bozzetti diversi purché relativi ad una sola strada;
 - c. una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione. Al riguardo dovrà essere specificato nella domanda se si intende installare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale (se possibile) o all'esterno di essa, su suolo privato, nel qual caso dovranno essere

indicati anche i dati catastali e le generalità e domicili dei proprietari e dell'eventuale mezzadro o fittavolo. Ai fini della esatta individuazione, dell'Ufficio competente, del posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere fra il mezzo pubblicitario ed i due segnali stradali subito ad esso precedente e seguente;

d. ricevuta del versamento di €. 56,82 su c/c postale n° 14085716 intestato all'Amministrazione Provinciale di Foggia - Servizio Concessioni, da effettuare a fondo perduto per spese istruttoria e sopralluoghi (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).

e. ricevuta del versamento di €. 51,65 (una tantum per il rilascio della autorizzazione).

f. ricevuta del versamento del canone per i tre anni della durata della autorizzazione.

2. L'Ufficio ricevente la domanda e i suddetti allegati, restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

3. L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'Autorizzazione motivando il diniego. Detta normativa é conforme all'art. 23 del Vigente Codice Stradale e agli articoli 48, 49 51 e, ove il caso, 52 del Regolamento dello stesso C. della Strada.

4. L'Autorizzazione al collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.

5. Per quanto non espressamente specificato si farà riferimento alle autorizzazioni di volta in volta rilasciate e a quanto precisato dall'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10/09/93 n. 360 e dagli artt. 47 a 59 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

6. Ai fini del Canone la valutazione della superficie di occupazione sarà dedotta in mq. a vista ovvero larghezza e altezza del cartello, qualunque sia la loro posizione di impianto. Ne consegue che in questi casi (ossia quando il cartello è da installare su suolo pubblico) l'utente dovrà produrre bozzetto in scala adeguata dal quale risultino le due dimensioni sia del cartello che dei sostegni e relative fondazioni, nonché il posizionamento dell'impianto di che trattasi.

7. Le tariffe sono determinate come da deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 43

Funzionario responsabile

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 44

Norma finale e transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

2. A tal fine, il competente servizio comunicherà ai titolari delle concessioni/autorizzazioni di cui al precedente comma 1 le prescrizioni di adeguamento, ivi comprese quelle relative all'adeguamento del canone.
3. I concessionari devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma 2 entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia, a pena di decadenza dalla concessione/autorizzazione.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla legislazione vigente ed al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché a tutte le altre disposizioni di legge che regoleranno la materia.

Art. 45

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2019 ai sensi dell'art.27 comma 8 della legge n.448/2001.



Denominazione dell'Ente
proprietario della strada.

Numero e anno del rilascio
dell'autorizzazione.

Figura II 78 Art. 120

PASSO CARRABILE

Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA A,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE (C.O.S.A.P.)

N.	S.P.	DESCRIZIONE	Cat. A
1	S.P.1	NEVIERA DI MOTTA - P.TE 13 ARCHI	1
2	S.P.2	CUPELLO - S. MARCO LA CATOLA - P.TE S.GIACOMO.	1
3	S.P.3	MACCHIA DELLE FORCHE - CARLANTINO	1
4	S.P.4	SERRALOMBARDI - SCASSABARILE	1
5	S.P.5	LUCERA - PONTE FORTORE	1
6	S.P.6	LUCERA - CASTELNUOVO	1
7	S.P.8	LUCERA - SCULGOLA	1
8	S.P.10	TORREMAGGIORE - CASALVECCHIO	1
9	S.P.16	S. SEVERO - PIANO DEVOTO	1
10	S.P.17	TORREMAGGIORE - TORRE FANTINE	1
11	S.P.22	BORGO CELANO	1
12	S.P.25	DI MEZZANAGRANDE	1
13	S.P.26	S. MARCO IN LAMIS- FOGGIA	1
14	S.P.27	CIRCUMSANSEVERINA EST	1
15	S.P.28	PEDEGARGANICA	1
16	S.P.29	CIRCUMSANSEVERINA NORD	1
17	S.P.30	S. SEVERO - TORREMAGGIORE - S. PAOLO DI CIVITATE	1
18	S.P.31	S. PAOLO DI CIVITATE - RIPALTA	1
19	S.P.35	S.SEVERO - MARINA LESINA	1
20	S.P.37	LESINA - BINARIO	1
21	S.P.38	APRICENA - S. NAZARIO	1
22	S.P.40	LESINA - TORRE MILETO	1
23	S.P.41	SANNICANDRO - TORRE MILETO - STAZ. ISCHITELLA	1
24	S.P.43	S.GIOVANNI ROTONDO - CAGNANO VARANO	1
25	S.P.44	SERRACAPRIOLA - CHIEUTI - TORRE FANTINE	1
26	S.P.45 bis	CANDELARESE	1
27	S.P.47	DEL CROCIFISSO DI VARANO	1
28	S.P.48	S. MARCO IN LAMIS - SANNICANDRO GARGANICO	1
29	S.P.50	PIANO CANALE - CARPINO - SS.89	1
30	S.P.50 bis	CARPINO - S.GIOVANNI ROTONDO	1
31	S.P.51	CARPINO - ISCHITELLA - VICO DEL GARGANO	1
32	S.P.51 bis	ISCHITELLA - RODI GARGANICO	1
33	S.P.52	VIESTE - PESCHICI	1

34	S.P.52 bis	DEL MANDRIONE	1
35	S.P.52 ter	LE MEZZANE	1
36	S.P.53	MATTINATA - VIESTE	1
37	S.P.54	CAMPI - PUGNOCHIUSO - COPPA S. TECLA	1
38	S.P.55	MONTE S. ANGELO - MACCHIA	1
39	S.P.58	MANFREDONIA - LE MATINE	1
40	S.P.60	DI BECCARINI	1
42	S.P.62	CERIGNOLA - CONF. BAT	1
45	S.P.66	INN. S.P. 75 - CONF. BAT - SP141 ZAPPONETA	1
46	S.P.72	CERIGNOLA - CONTRADA VIRO	1
47	S.P.73	VIA DEL MARE	1
48	S.P.75	DI TRINITAPOLI	1
49	S.P.77	RIVOLESE	1
50	S.P.79	ORDONA - CARAPELLE. - S.P. 75	1
51	S.P.80	ORTANOVA - B.GO INNACQATA	1
52	S.P.81	CARAPELLE - ORTANOVA - STORNARELLA	1
53	S.P.82	STORNARELLA - OFANTO	1
54	S.P.83	ORTANOVA - STORNARA - MOSCHELLA	1
55	S.P.85	ASCOLI S. - ORDONA	1
56	S.P.87	ASCOLI S. - ORTANOVA	1
57	S.P.88	ASCOLI S. - CONTESSA	1
58	S.P.89	CORLETO - S. CARLO	1
59	S.P.90	ASCOLI S. - SERRA LA CACCIA	1
60	S.P.91	DELL'OFANTO	1
61	S.P.95	CERIGNOLA - CANDELA	1
62	S.P.95 bis	CERIGNOLA - INN. S.P. 64	1
63	S.P.99	STAZ. ASCOLI - CANDELA - ROCCHETTA	1
64	S.P.99 bis	DI ROCCHETTA STAZ.	1
65	S.P.101	Q.VIO CANDELA - S.AGATA - ACCADIA	1
66	S.P.102	Q.VIO CANDELA - DELICETO	1
67	S.P.103	DELICETO - GAVITELLO	1
68	S.P.104	GAVITELLO - PONTE PARROZZO	1
69	S.P.105	FOGGIA - ASCOLI SATRIANO	1
70	S.P.106	GIARDINETTO - PALAZZO D' ASCOLI	1
71	S.P.109	DI LUCERA (tratto S.Severo-Lucera)	1

72	S.P.109	DI LUCERA (tratto Lucera-incrocio SS. 90)	1
73	S.P.110	DI ORTANOVA	1
74	S.P.115	TROIANA	1
75	S.P.119	PALAZZO D'ASCOLI - BASTIA	1
76	S.P.121	PONTE BOVINO - PANNI SCALO	1
77	S.P.122	BOVINO - DELICETO	1
78	S.P.123	TROIA - ORSARA - SCALO	1
79	S.P.125	P.TE CELONE - P.TE LUCIFERO	1
80	S.P.126	DI CELLE SAN VITO	1
81	S.P.128	FAETO - CONTRADA STERPARO	1
82	S.P.129	BICCARI - ROSETO VALFORTORE	1
83	S.P.130	LUCERA - ALBERONA - ROSETO VALFORTORE	1
84	S.P.132	MOTARATRO - BICCARI	1
85	S.P.133	TERTIVERI - BICCARI - CASTELLUCCIO VALFORTORE	1
86	S.P.134	VOLTURINO - CROCELLA DI MOTTA	1
87	S.P.135	VOLTURINO - ALBERONA	1
88	S.P.135 bis	APPULO FORTORINA	1
89	S.P.136	IRPINA	1
90	S.P.136 bis	IRPINA	1
91	S.P.137	BASTIA - ACCADIA	1
92	S.P.137 bis	S. AGATA - BASTIA	1
93	S.P.140	DI SAN DOMINO (TREMITI)	1
94	S.P.141	DELLE SALINE	1
95	S.P.142	S.SEVERO - SERRACAPRIOLA - CONFINE	1
96	S.P.143	DELL'OFANTO	1
97	S.P.144	DELLA FORESTA UMBRA	1
98	S.P.145	DELL'APPENNINO ABR. ED APPENNINO SANN.	1
99	S.P.146	SERRACAPRIOLA - CONFINE	1
100	S.P.147	CONTRADA MASCI - CONFINE	1

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA B,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE (C.O.S.A.P.)

N.	S.P.	DESCRIZIONE	Cat. B
1	S.P.7	CHIANCONI	2
2	S.P.9	DI PONTE DEL PORCO	2
3	S.P.11	TORREMAGGIORE - CASALNUOVO MONTEROTARO	2
4	S.P.12	TORREMAGGIORE - LUCERA	2
5	S.P.13	FOGGIA - TORREMAGGIORE	2
6	S.P.14	GATTI - DI SANTA MARIA	2
7	S.P.15	TORREMAGGIORE - MASSERIA S. PIETRO	2
8	S.P.18	CIRCUMLUCERINA	2
9	S.P.19	DI ZAMARRA	2
10	S.P.20	LUCERA - SS. 16	2
11	S.P.21	LUCERA - PALMORI	2
12	S.P.23	SPRECACENERE	2
13	S.P.24	PONTE DI SPINI - CIRCUMSANSEVERINA EST	2
14	S.P.32	TORREMAGGIORE - S. ANTONINO DA PIEDE	2
15	S.P.33	S. ANTONINO DA PIEDE - STAZ. POGGIO IMPERIALE	2
16	S.P.34	DI TRIBUNALE	2
17	S.P.36	APRICENA - S. PAOLO CIVITATE	2
18	S.P.38 bis	CIRCUNVALLAZIONE APRICENA	2
19	S.P.39	S. NAZARIO - POGGIO IMPERIALE - COPPA DI ROSE	2
20	S.P.40 bis	SACCA ORIENTALE	2
21	S.P.41 bis	CHIEUTI - RIPALTA	2
22	S.P.42	CIVITELLA - PIANO DEI SAGRI	2
23	S.P.42 bis	PONTE CIVITATE - STAZ. DI RIPALTA	2
24	S.P.43 bis	CHIEUTI - SCARICATOIO	2
25	S.P.45	DI MONTESECCO	2
26	S.P.46	TORREMAGGIORE - CONFINE	2
27	S.P.46 bis	CAGNANO VARANO - LAGO VARANO	2
28	S.P.47 bis	L A MARCHESA	2
29	S.P.49	SANNICANDRO GARGANICO - SANTANNEA	2
30	S.P.53 bis	PAGLIARO FREDDO	2
31	S.P.56	MONTE S. ANGELO - PULSANO	2
32	S.P.57	SCALORIA	2
33	S.P.59	FRATTAROLO - STAZ. CANDELARO	2
34	S.P.65	INN. S.P.75 - CONF. BAT	2
35	S.P.67	B.GO INNACQUATA - C.DA GIARDINO	2
36	S.P.68	CIRCUMCERIGNOLESE NORD	2
37	S.P.69	S.P. 77 - B.GO INNACQUATA	2
38	S.P.70	MACCHIA ROTONDA - SETTE POSTE	2

39	S.P.71	B.GO FONTE ROSA - AMENDOLA	2
40	S.P.74	STAZ. CANDELARO - POSTA DELLE CAPRE	2
41	S.P.76	B.GO TAVERNOLA - STAZ. AMENDOLA	2
42	S.P.78	MACCHIA ROTONDA - MEZZANONE	2
43	S.P.84	DI CONTESSA	2
44	S.P.86	ORDONA - CONTE DI NOIA	2
45	S.P.92	MASSERIA FERRANTI	2
46	S.P.93	DI PANTANELLE DI ZEZZA	2
47	S.P.94	DI PARASACCO	2
48	S.P.96	POZZO TERRANEO - 95 bis	2
49	S.P.97	CASONE - CAPACCIOTTI	2
50	S.P.98	DEL CASONE	2
51	S.P.100	DI VARCO DI ACCADIA	2
52	S.P.107	CASTELLUCCIO DEI SAURI - POSTICCIOLA	2
53	S.P.108	CASTASTELLUCCIO DEI SAURI - PONTE ROTTO	2
54	S.P.111	DI SAN LORENZO	2
55	S.P.112	MASS. ROSATI - S. LORENZO	2
56	S.P.113	REGGENTE - MONTE CALVELLO	2
57	S.P.114	DI POZZORSOGNO	2
58	S.P.116	LUCERA - MONTE CALVELLO	2
59	S.P.117	DI S. GIUSTO	2
60	S.P.117bis	DI VACCARELLA	2
61	S.P.118	DI MASSERIA VILLANI	2
62	S.P.120	PALAZZO D'ASCOLI - MEZZANELLE	2
63	S.P.124	TROIA - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2
64	S.P.127	DI CAMPOREALE	2
65	S.P.131	DI SANTA MARIA	2
66	S.P.138	PANNI - LIMITONI	2
67	S.P.139	BOVINO - ACCADIA	2